

POLICY SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Missione e scopi di AriSLA ETS - Finalità della Policy

1.1 Missione della Fondazione Italiana di ricerca per la SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica ETS (di seguito, la **“Fondazione”** o **“AriSLA ETS”**) è il *finanziamento*, il *coordinamento* e la *promozione* della ricerca scientifica volta ad identificare le cause e a scoprire nuove soluzioni terapeutiche in ambito di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

1.2 A tal fine, AriSLA ETS ritiene importante promuovere lo sviluppo dei risultati della ricerca finanziata attraverso il coinvolgimento di partner industriali per favorire lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di terapie, farmaci, diagnostici e/o ausili fruibili dai pazienti.

1.3 La Fondazione riconosce quindi la necessità che i risultati della ricerca scientifica da essa finanziata godano di adeguata tutela sotto il profilo della Proprietà Intellettuale. AriSLA ETS, pertanto, incentiva e favorisce, ove possibile, e il deposito di domande di brevetto e altre forme di protezione di eventuali scoperte fatte nell’ambito di progetti di ricerca dalla stessa finanziati (i **“Progetti di Ricerca”** o i **“Progetti”**).

1.4 In tale contesto, AriSLA ETS si pone come obiettivo di svolgere un ruolo di affiancamento fungendo da facilitatore tra l’Ente beneficiario dei finanziamenti della Fondazione (il **“Beneficiario”**), i Ricercatori responsabili e l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (**“TTO”**) del Beneficiario nel processo di valorizzazione e trasferimento di potenziali scoperte suscettibili di tutela brevettuale o di altra privativa industriale (le **“Invenzioni”**).

1.5 La presente Policy, pertanto, definisce i principi generali per la tutela e l’utilizzo della Proprietà Intellettuale generata nell’ambito di Progetti di Ricerca e le attività che AriSLA ETS mette in campo al fine di promuovere una proficua collaborazione con il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili per l’identificazione e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale stessa.

2. Valutazione dei Progetti e monitoraggio dei risultati

In linea con le finalità della presente Policy, AriSLA ETS svolge un’azione di monitoraggio di tutti i Progetti di Ricerca attraverso una collaborazione continua con il Beneficiario e i Ricercatori responsabili per tutta la durata del Progetto, con i tempi previsti dal monitoraggio scientifico, per favorire e incentivare un’adeguata valorizzazione di qualsiasi risultato generato nell’ambito del Progetto (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, *database*, materiali, *know-how*, dati clinici; di seguito **“Risultati”**).

3. Protezione delle Invenzioni e titolarità della relativa Proprietà Intellettuale

3.1 Ogni diritto di Proprietà Intellettuale e industriale sui Risultati derivati dal Progetto, ivi inclusi il diritto al brevetto e ogni altro diritto di sfruttamento economico, sarà di titolarità del Beneficiario e/o dei Ricercatori responsabili, salvo diverso accordo del Beneficiario con AriSLA ETS, fermo restando i diritti di eventuali soggetti terzi che abbiano prestato la propria collaborazione in relazione allo stesso. Perciò, il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili depositeranno a proprio nome e a propria cura e spese le relative domande di brevetto.

3.2. Al momento della preparazione di un manoscritto da sottoporre per la pubblicazione, il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili si impegnano a comunicare i Risultati al proprio TTO (o altro ufficio competente) per le necessarie valutazioni in merito alla proteggibilità/brevettabilità degli stessi e le relative attività di valorizzazione.

3.3 Arisla ETS, in accordo con il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili, potrà diffondere attraverso i propri canali materiali promozionali sia relativi alla tecnologia brevettata che agli strumenti e modelli di ricerca generati dai Progetti, affinché siano visibili alla comunità scientifica e alle industrie del settore.

3.4 Arisla ETS si riserva la facoltà di subentrare nel deposito della domanda o nel mantenimento della stessa a proprio nome, assumendo ogni spesa e onere relativo qualora il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili decidano di non procedere alla protezione di un'Invenzione o alla sua valorizzazione - ovvero, successivamente al deposito di una domanda di brevetto o altra privativa, decidano di non estendere o mantenere in vigore la domanda stessa o il relativo brevetto.

La possibilità di subentro nella gestione dell'Invenzione da parte di Arisla ETS verrà decisa secondo valutazioni economiche della Fondazione e valutazioni sul merito brevettuale attraverso un Comitato Brevetti nominato ad hoc da Arisla ETS. Dal momento in cui l'Ente o il TTO comunichino formalmente ad Arisla ETS di non procedere nella gestione dell'Invenzione, la Fondazione si impegna a comunicare la sua decisione in merito al subentro al Beneficiario entro 60 (sessanta) giorni. In tal caso, fermo restando i diritti di paternità morale previsti dalla legge a favore degli inventori e fatti salvi eventuali diversi accordi scritti, al Beneficiario sarà riconosciuto un compenso, il cui ammontare verrà concordato con la Fondazione al momento del subentro di quest'ultima nella gestione dell'Invenzione.

4. Accordi con terzi per lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale

4.1 Tutti gli eventuali accordi stipulati dal Beneficiario e/o dai Ricercatori responsabili per la valorizzazione o lo sfruttamento di un'Invenzione dovranno essere segnalati ad Arisla ETS, per conoscenza.

4.2 Al fine di valorizzare i risultati della ricerca in funzione dell'accessibilità e fruibilità ai pazienti, Arisla ETS auspica, e segnalerà all'Ente qualora non siano presenti, che in qualsiasi accordo connesso allo sviluppo, alla valorizzazione e allo sfruttamento di un'Invenzione (ivi inclusi eventuali contratti di licenza e di cessione della stessa) siano presenti fin dall'inizio:

- (i) impegni di sviluppo dell'Invenzione da parte del partner industriale o del licenziatario a vantaggio della comunità dei pazienti;
- (ii) adeguate garanzie in merito al valore scientifico ed etico delle attività per lo sviluppo e lo sfruttamento dell'Invenzione in riferimento alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", L n. 848 4 agosto 1955;
- (iii) previsioni di sfruttamento, utilizzo o trasferimento dell'Invenzione a condizioni di mercato adeguate per agevolare la fruibilità dell'Invenzione al più vasto numero di pazienti possibile;
- (iv) meccanismi risolutivi in caso di mancato rispetto degli impegni di sviluppo dell'Invenzione da parte di terzi.

5. Obblighi di informazione e di riservatezza - Pubblicazioni e Divulgazioni

5.1 Il Beneficiario e i Ricercatori responsabili, tutti i dipendenti e i membri del relativo Ente e Arisla ETS e i rispettivi revisori e consulenti coinvolti nella valutazione dei Progetti di Ricerca sono tenuti alla massima confidenzialità in merito alle informazioni di natura riservata connesse ai Progetti di Ricerca. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra a qualunque titolo coinvolti nelle procedure di valutazione, brevettazione e/o valorizzazione di un'Invenzione sono vincolati alla massima riservatezza in merito alla stessa, per non recare pregiudizio ad eventuali diritti brevettuali o di altra natura, comunque connessi all'Invenzione stessa.

5.2 Il Beneficiario e/o i Ricercatori responsabili terranno costantemente informata Arisla ETS (anche attraverso l'invio di rapporti periodici) in merito agli sviluppi dei Progetti di Ricerca e ad eventuali Invenzioni o scoperte di qualsiasi tipo, sviluppate nell'ambito dei Progetti stessi.

5.3 In merito a divulgazioni o pubblicazioni che contengano informazioni, dati o risultati, brevettabili o meno, derivati da Progetti finanziati da Arisla ETS, si fa riferimento alla *Policy sulla Comunicazione e Disseminazione di Fondazione Arisla ETS*.